

COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Mod\_fdgc\_1\_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA RISORSE UMANE**

SERVIZIO: **DISCIPLINA**

ASSESSORATO: **PERSONALE**

**SG: 260 del 06/07/2022**

**DGC: 268 del 01/07/2022**

**Cod. allegati:**

Proposta di deliberazione prot. n° 2

del 30/06/2022

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 250**

**OGGETTO:** Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di C 9.691,39 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente **[REDACTED]** avente diritto alla "restitutio in integrum".

Il giorno 14/07/2022, in modalità videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Gaetano MANFREDI

P A

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

**ASSESSORI:**

Maria FILIPPONE

P A

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

(Vicesindaco)

Paolo MANCUSO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

P A

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Laura LIETO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza: **Sindaco Gaetano Manfredi**

Assiste il Segretario del Comune: **Vicesegretario Maria Aprea**

**Il Vice Segretario Generale**

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

## LA GIUNTA, su proposta del Sindaco

### Premesso che:

- ▲ con nota di contestazione n. 691253 del 26/7/2018, è stato instaurato il procedimento disciplinare nei confronti del sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], correlato al procedimento penale n. 9661/16 RGNR – n. 11960/18 PM – n. 78/27 DIB del Tribunale di Napoli;
- ▲ il suddetto procedimento è stato sospeso fino all'esito di quello penale ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ▲ con protocollo PG/2021/841462 del 22/11/2021 il Servizio Disciplina ha acquisito dalla Procura della Repubblica la sentenza n. 5887/21 del Tribunale di Napoli – Terza Sezione Penale con la quale il sig. [REDACTED] è stato assolto dal reato a lui ascritto "perché il fatto non sussiste";
- ▲ il procedimento penale di riferimento si è concluso con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile il 19/10/2021;
- ▲ in conseguenza della sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" il procedimento disciplinare connesso è stato archiviato con disposizione n. 46 del 25/11/2021;
- ▲ il sig. [REDACTED] è stato sospeso in via cautelare dal servizio, con disposizione n. 23 del 6/2/2018, in quanto sottoposto a misure interdittive della libertà personale e che tale sospensione è durata fino al collocamento in quiescenza del dipendente avvenuta in data 31/8/2019 per dimissioni (quota 100);
- ▲ la sospensione cautelare, relativa al periodo fino al 17/12/2018 (data in cui viene revocato l'obbligo di firma da parte del Tribunale di Napoli), è obbligatoria poiché è stata determinata da misure interdittive della libertà personale;

### Considerato che:

- ▲ l'art. 61 comma 8 del vigente C.C.N.L. recita *"nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate"*;
- ▲ pertanto, ricorrendo le condizioni contrattuali di cui al punto precedente, il dipendente ha diritto alla c.d. "restitutio in integrum" per il periodo di sospensione patita dal 18/12/2018 al 31/8/2019, data di cessazione dal servizio;
- ▲ con nota PG/2021/911724 del 20/12/2021 il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane ha comunicato al Servizio Disciplina l'importo spettante a titolo di differenze stipendiali, tra quanto percepito dal sig. [REDACTED] a titolo di assegno alimentare e quanto spettante nel caso in cui non avesse patito il periodo di sospensione cautelare non obbligatoria come sopra specificato, quantificato in € 7.169,25 oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti rispettivamente ad € 1.912,75 e € 609,39 per un importo complessivo di € 9.691,39;
- ▲ tali importi corrispondono ai periodi di sospensione come di seguito rappresentati:

SM

Il Vice Segretario Generale

Periodi di Sospensione			Importo complessivo suddiviso per anno	Differenza Lorda da erogare	Oneri carico Ente	Irap
18/12/18	31/12/18	14	€ 453,19	€ 335,25	€ 89,44	€ 28,50
01/01/19	31/08/19	243	€ 9.238,20	€ 6.834,00	€ 1.823,31	€ 580,89
GIORNI TOTALI DI SOSPENSIONE		257	€ 9.691,39	€ 7.169,25	1912,75	€ 609,39

#### Rilevato che:

- annualmente, per tutti i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare, vengono accantonate sul cap. 7920/1 le somme corrispondenti alle differenze tra l'assegno alimentare e quanto spettante ai dipendenti stessi se fossero rimasti in servizio;
- le somme di cui al punto precedente, per la loro natura di passività potenziali, laddove si verificassero le condizioni previste dall'art. 61 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, devono confluire nell'avanzo accantonato, alimentando lo specifico "fondo per l'accantonamento delle differenze stipendiali dei dipendenti sospesi";
- in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive sono registrate solo quando sono perfezionate e l'impegno che ne consegue va imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

**Ritenuto** che siano sussistenti i presupposti per disporre l'utilizzo di parte dell'avanzo accantonato relativo agli anni precedenti e variare il bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 sia in termini di competenza che di cassa.

Visto il T.U. 267/2000 e s.m.i;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni, ivi comprese, sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.*

Il Dirigente Servizio Disciplina

Sergio Mazzocca



Con voti UNANIMI,

#### DELIBERA

adottare con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 la variazione di bilancio 2022-2024 annualità 2022, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 166 comma quater del D. Lgs. 267/2000, per la "restitutio in integrum" al ex dipendente **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, della somma complessiva di euro 9.691,39, nel modo seguente:

#### PARTE ENTRATA

- Incrementare quota dell'avanzo vincolato dell'annualità 2022 per l'importo di euro 9.691,39 relativo alle somme accantonate annualità 2018-2019 per differenze stipendiali accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare (da capitolo 7920/1);

Il Vice Segretario Generale



4  
PARTE SPESA


- ▲ Applicare quota di avanzo accantonato 2018-2019 per euro 9.691,39:
- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.10- 1.09.01 01.001 di euro 7.169,25 per le differenze stipendiali annualità 2018-2019 (cap. 7920);
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.01.02 01.001 di euro 1.912,75 per oneri contributivi 2018-2019 (Cap. 7920);
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.02.01 01.001 di euro 609,39 per IRAP annualità 2018-2019 (Cap. 7920)

- ☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ☐ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

  
Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

Il Dirigente Servizio Disciplina  
Sergio Mazzocca



Il Vice Segretario Generale



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 30/6/2022, AVENTE AD OGGETTO:  
Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 9.691,39 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente [redacted], [redacted], avente diritto alla "restitutio in integrum".

Il Dirigente del Servizio Disciplina esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

.....  
.....  
.....

Addì, .....

Il Dirigente Servizio Disciplina

Sergio Mazzocca

*[Signature]*

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 04/07/2022 e protocollata con il n. ...D.G.C. 2022/268...

progr 7058  
VK2 89

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
.....*parere allegato*.....  
.....  
.....

Addì, 6/7/2022

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Signature]*

302

Relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione n. 2 del 23/6/2022 avente ad oggetto: **Variazione al bilancio 2022 E.P. mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lett. a) e dell'art. 187 commi 3, 3quiquies del D.Lgs. n.267/2000, per l'importo complessivo di € 9.691,39 per il rimborso delle differenze stipendiali all' ex dipendente [REDACTED] avente diritto alla "restitutio in integrum".**

Nei confronti del sig. [REDACTED] ex dipendente del Comune di Napoli, è stato avviato, con nota di contestazione n. 69253 del 26/7/2018 un procedimento disciplinare in relazione a fatti per i quali era in corso il procedimento penale n. 9661/16 RGNR - n. 11960/18 PM - n. 78/27 DIB del Tribunale di Napoli che, attesa la particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e non disponendo di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, è stato sospeso fino all'esito del penale ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs. n.165/2001.

Il sig. [REDACTED] ha patito un periodo di sospensione iniziato con disposizione n. 23 del 6/2/2018 e terminato con la cessazione dal servizio del dipendente avvenuta in data 31/8/2019 per dimissioni (quota 100). Il periodo di sospensione è da ritenersi obbligatorio fino al 17/12/2018, data in cui è cessata l'ultima misura interdittiva della libertà personale (obbligo di firma).

Il procedimento penale in cui il dipendente risultava imputato si è concluso con sentenza n. 5887/21, emessa dal Tribunale di Napoli, III sezione penale, divenuta irrevocabile in data 19/10/2021, con la quale il sig. [REDACTED] veniva assolto "perché il fatto non sussiste".

Per effetto della suddetta sentenza, acquisita dal Servizio Disciplina – Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota n. 841462 del 22/11/2021, il procedimento disciplinare n. 69253 del 26/7/2018 instaurato nei confronti dell'ex dipendente connesso al procedimento penale, è stato archiviato con disposizione n. 46 del 25/11/2021 del Dirigente del Servizio Disciplina.

Pertanto, ricorrendo le condizioni contrattuali di cui al comma 8 dell'art. 61 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che recita "nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate", il dipendente ha diritto alla c.d. "restitutio in integrum" per il periodo di sospensione patita dal 18/12/2018 alla cessazione dal servizio avvenuta in data 31/8/2019.

Per la retribuzione base, annualmente, per tutti i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare, vengono accantonate sul cap. 7920/1 le somme corrispondenti alle differenze tra l'assegno alimentare e quanto spettante ai dipendenti stessi se fossero rimasti in servizio. Inoltre, per la loro natura di passività potenziali devono confluire nell'avanzo accantonato vincolato, alimentando lo specifico "fondo per l'accantonamento delle differenze stipendiali dei dipendenti sospesi". L'esigenza di procedere, con urgenza, all'applicazione dell'avanzo, nasce da due valutazioni principali: da un lato con la sentenza di assoluzione si è concretizzato il diritto alla "restitutio in integrum" in favore del sig. [REDACTED] che di conseguenza è in attesa della dovuta soddisfazione di

7

quanto ad egli spettante; dall'altro, è opportuno procedere con urgenza al fine di evitare la possibile soccombenza in giudizio dell'Ente, in caso di ricorso innanzi al Giudice del Lavoro da parte del sig. [REDACTED], che ha già richiesto al Comune di Napoli di provvedere alla liquidazione delle somme ad egli spettante a titolo di "restitutio in integrum".

IL DIRIGENTE SERVIZIO DISCIPLINA

dott. Sergio Mazzocca

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). L'originale è conservato negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.82/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SERVIZIO DISCIPLINA - PROT. N. 2 del 30/6/2022 (DGC/2022/267)

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

**Premesso** che la proposta ha ad oggetto l'applicazione al bilancio di previsione 2022 di quota di avanzo vincolato di € 9.691,39 per il finanziamento di differenze stipendiali dovute a un dipendente comunale.

**Richiamato** l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, che fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;

**Verificato che**

- il disavanzo, iscritto nel bilancio 2022 per il recupero, è di € 169.840.675,25;
- il totale di quote di avanzo applicato al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26/2021, è di € 167.849.046,66;
- ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), le quote vincolate provenienti dalle risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID e non utilizzate (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e Fondi assegnati a titolo di ristori specifici di spesa) non sono soggette ai limiti previsti dall'art.1 commi 897 e 898 della legge n.145/2018;
- inoltre, ai sensi dell'art. 52 comma 1-ter D.L. 73/2021, l'iscrizione in bilancio dell'Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità" è effettuata, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21/2022, sono state applicate quote di avanzo non rilevanti ai sensi delle citate disposizioni, per i seguenti importi:

Norma	Descrizione	Importo applicato
Art. 1 comma 823 legge 178/2020	Fondo di solidarietà alimentare	8.638.187,30
	Fondo potenziamento centri estivi e servizi socio-educativi territoriali	509.705,47
	Fondo funzioni fondamentali	14.732.648,98
Art. 1 comma 1-ter D.L. 73/2021	Utilizzo fondo anticipazione liquidità	31.708.673,60
	<b>TOTALE</b>	<b>55.589.215,35</b>





- pertanto, il totale di avanzo applicato al bilancio di previsione iniziale 2022 rientra nel limite di € 169.840.675,25 come da seguente tabella:

TOTALE AVANZO APPLICATO	167.849.046,66
Meno eccezioni di legge	-55.589.215,35
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMI 897/898 L. 145/2018	112.259.831,31

**Preso atto che**

- dopo l'approvazione del bilancio 2022-2024, con provvedimenti di variazione di bilancio, sono in corso di applicazione quote vincolate per gli importi di cui alla seguente tabella, che rientrano nel limite complessivo di € 169.840.675,25:


DELIBERA	IMPORTO	DESTINAZIONE
Delibera. di G.C. con i poteri del Consiglio, in corso di approvazione	90.049,48	DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTE COMUNALE
Presente proposta di delibera di G.C. con i poteri del Consiglio	9.691,39	
TOTALE VARIAZIONI	99.740,87	
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMI 897/898 L. 145/2018	112.359.572,18	

Tutto ciò premesso e considerato, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE.

Napoli, 6/7/2022

La Ragioniere Generale  
Claudia Gargiulo



**PARERE PREVENTIVO ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 11/07/2022**

**OGGETTO:** *Proposta di deliberazione prot. n. 002 del 30/06/2022- Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 9.691,39 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente (omissis...), matr. 20226, avente diritto alla "restitutio in integrum".*

*L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di luglio, con modalità "a distanza", si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:*

**dr. Costantino SESSA** *Presidente*

**dr. Domenica CAROZZA** *Componente*

**dr. Antonio DANIELE** *Componente*

*per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**PREMESSO**

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- che con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

**CONSIDERATO**

- che con nota di contestazione n. 691253 del 26/7/2018, è stato instaurato il procedimento disciplinare nei confronti del sig. (omissis...), nato a Napoli il 25/2/1954, correlato al procedimento penale n. 9661/16 RGNR – n. 11960/18 PM – n. 78/27 DIB del Tribunale di Napoli;*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- che il suddetto procedimento è stato sospeso fino all'esito di quello penale ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- che con protocollo PG/2021/841462 del 22/11/2021 il Servizio Disciplina ha acquisito dalla Procura della Repubblica la sentenza n. 5887/21 del Tribunale di Napoli – Terza Sezione Penale con la quale il sig. (omissis...) è stato assolto dal reato a lui ascritto “perché il fatto non sussiste”;
- che il procedimento penale di riferimento si è concluso con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile il 19/10/2021;
- che il sig. . (omissis...), è stato sospeso in via cautelare dal servizio, con disposizione n. 23 del 6/2/2018, in quanto sottoposto a misure interdittive della libertà personale e che tale sospensione è durata fino al collocamento in quiescenza del dipendente avvenuta in data 31/8/2019 per dimissioni (quota 100);
- che la sospensione cautelare, relativa al periodo fino al 17/12/2018 (data in cui viene revocato l'obbligo di firma da parte del Tribunale di Napoli), è obbligatoria poiché è stata determinata da misure interdittive della libertà personale;

#### **ATTESO**

- che l'art. 61 comma 8 del vigente C.C.N.L. recita “nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà congruato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il congruo dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate”;
- che ricorrendo le condizioni contrattuali di cui al punto precedente, il dipendente ha diritto alla c.d. “restitutio in integrum” per il periodo di sospensione patita dal 18/12/2018 al 31/8/2019, data di cessazione dal servizio;

#### **PRESO ATTO**

- che con nota PG/2021/911724 del 20/12/2021 il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane ha comunicato al Servizio Disciplina l'importo spettante a titolo di differenze stipendiali, tra quanto percepito dal sig. . (omissis...) a titolo di assegno alimentare e quanto spettante nel caso in cui non



Collegio dei Revisori

*avesse patito il periodo di sospensione cautelare non obbligatoria come sopra specificato, quantificato in € 7.169,25 oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti rispettivamente ad € 1.912,75 e € 609,39 per un importo complessivo di € 9.691,39 – così come da prospetto eplicitato in proposta;*

### **RILEVATO**

- che per tutti i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare, vengono accantonate, annualmente, sul cap. 7920/1 le somme corrispondenti alle differenze tra l'assegno alimentare e quanto spettante ai dipendenti stessi se fossero rimasti in servizio;*
- che le somme di cui al punto precedente, per la loro natura di passività potenziali, laddove si verificassero le condizioni previste dall'art. 61 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, devono confluire nell'avanzo accantonato, alimentando lo specifico "fondo per l'accantonamento delle differenze stipendiali dei dipendenti sospesi";*
- che in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive sono registrate solo quando sono perfezionate e l'impegno che ne consegue va imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;*

### **VISTO**

- il testo unico degli Enti locali – Dlgs 267/2000;*

### **LETTO**

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Disciplina, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;*
- il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- la relazione del Dipartimento di Ragioneria, a firma del Ragioniere Generale dell'Ente, anch'essa allegata alla proposta di deliberazione di cui in oggetto, attestante che, l'importo di € 9.691,39 è accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021;*

### **RICHIAMATI**

- l'art. 1 commi 897 e 898 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che disciplina l'applicazione al bilancio di previsione, della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione che fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di tali quote;*



Collegio dei Revisori  
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, ATTESO, PRESO ATTO,  
RILEVATO, VISTO LETTO, RICHIAMATO,  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
ESPRIME**

- per quanto di competenza, il proprio **parere in termini di "favorevole"** ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla Proposta di deliberazione prot. n. 002 del 30/06/2022 – ad oggetto: *Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 9.691,39 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente, (omissis...), matr. 20226, avente diritto alla "restitutio in integrum.*

**Napoli, li 11/07/2022**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**dr. Costantino Sessa - Presidente**

**dr. Antonio Daniele - Componente**

**dr. Domenico Carozza - Componente**

*Sottoscritta digitalmente\**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) - tel.:(+39) 081 795 9702-3 – fax :(+39) 081 795 9707  
e mail: [revisori.conti@comune.napoli.it](mailto:revisori.conti@comune.napoli.it)**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone l'adozione con i poteri del Consiglio della variazione di bilancio 2022-2024, annualità 2022, per la *restitutio in integrum*, per un dipendente dell'ente, delle somme trattenute a seguito di periodo di sospensione, quale misura cautelare per procedimento penale in corso, conclusosi con provvedimento favorevole allo stesso. Tale variazione si compie attraverso l'utilizzo dell'avanzo vincolato dell'annualità 2022, per un importo complessivo di € 9.691,39.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000, è "favorevole".

Il Ragioniere Generale ha espresso parere "favorevole" di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000, evidenziando che con la presente proposta si applica una quota vincolata che rientra nel limite complessivo stabilito per l'esercizio finanziario 2022 dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio pluriennale 2022-2024.

L'atto approvato con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio entro sessanta giorni dalla adozione.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, risulta che sono sussistenti i presupposti per ricorrere all'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione ai sensi di legge e risulta necessario e urgente rendere disponibili le somme per la *restitutio in integrum*.

Si richiamano:

- i commi 3 e 3-quinquies dell'art. 187, del d.lgs. n. 267/2000 che disciplinano l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione e le variazioni di bilancio che le applicano;
- i commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che disciplinano l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti e la relazione tecnica del dirigente proponente che esplica le motivazioni sottese alla adozione dell'atto.

Si ricorda che la fase gestionale successiva si esplica nei poteri dirigenziali di vigilanza e controllo sull'esatto e corretto uso delle risorse.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

**VISTO:**  
**Il Sindaco**

Il Vice Segretario Generale  
Maria Aprea

Deliberazione di G. C. n. 950 del 14/07/2022 composta da n. 15 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Borrere, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 25/7/22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

*[Signature]*

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

### Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal ..... al .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....